

ISSN 1971-9892

**Il trattenimento del minore straniero non accompagnato
in struttura per adulti tra condanna convenzionale e
deficit di costituzionalità dell'art. 5 d.l. n. 133/2023:
la decisione della Corte EDU *H.D. c. Italia***

fascicolo
2026/II

CONSULTA ONLINE

ENTE LA CUKANI

29 giugno 2026

ENTE LA CUKANI

Il trattenimento del minore straniero non accompagnato in struttura per adulti tra condanna convenzionale e deficit di costituzionalità dell'art. 5 d.l. n. 133/2023: la decisione della Corte EDU *H.D. c. Italia*

TITLE *The Detention of an Unaccompanied Foreign Minor in an Adult Facility between Conventional Condemnation and Constitutional Deficiencies of Article 5 of Decree-Law No. 133/2023: the ECtHR Judgment in H.D. v. Italy.*

ABSTRACT Il contributo esamina la [sentenza H.D. c. Italia della Corte europea dei diritti dell'uomo](#) (9 aprile 2026), relativa al trattenimento illegittimo di un minore straniero non accompagnato in un centro di accoglienza per adulti. Si sostiene che il regime derogatorio introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 133/2023, che consente il collocamento dei minori stranieri non accompagnati di età pari o superiore a sedici anni in strutture per adulti, presenti rilevanti profili di incompatibilità sia con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo sia con la Costituzione italiana. Particolare attenzione è dedicata alla distinzione fondata sull'età, ritenuta lesiva del principio del superiore interesse del minore e dell'eguale tutela dovuta a tutti i minori stranieri non accompagnati.

This article examines the [H.D. v. Italy judgment of the European Court of Human Rights](#) (9 April 2026), concerning the unlawful detention of an unaccompanied foreign minor in an adult reception centre. It argues that the derogatory regime introduced by Article 5 of Decree-Law No. 133/2023, allowing the placement of unaccompanied minors aged sixteen and over in adult facilities, raises serious issues of compatibility with both the European Convention on Human Rights and the Italian Constitution. Particular attention is paid to the age-based distinction, which undermines the principle of the best interests of the child and the equal protection due to all unaccompanied foreign minors.

KEYWORDS Corte europea dei diritti dell'uomo; Minori stranieri non accompagnati; Trattenimento amministrativo; Interesse superiore del minore.

European Court of Human Rights; Unaccompanied foreign minors; Administrative detention; Best interests of the child.

AUTHOR Professoressa associata in Diritto pubblico comparato - Università del Salento



Contributo scientifico sottoposto a referaggio



SOMMARIO 1. La decisione *H.D. c. Italia* e le violazioni accertate dalla Corte Edu. – 2. Il quadro normativo italiano: dalla legge Zampa alla svolta emergenziale del 2023. – 3. Il nuovo sistema MSNA italiano nel filone giurisprudenziale della Corte EDU. – 4. Il trattenimento dei “quasi maggiorenni” in contesti pensati per adulti nella decisione *H.D. c. Italia*. – 5. Osservazioni conclusive.

1. La decisione *H.D. c. Italia* e le violazioni accertate dalla Corte Edu.

Con [la sentenza del 9 aprile 2026, la Prima Sezione della Corte EDU](#) ha condannato all'unanimità l'Italia¹ in relazione alla detenzione illegittima di un minore straniero non accompagnato (MSNA) presso il C.A.R.A. di Isola di Capo Rizzuto accertando la violazione, da parte dell'Italia, degli artt. 3, 5 e 13 della CEDU².

I fatti di causa meritano di essere qui, seppur brevemente, riassunti.

Nel 2023, immediatamente dopo l'ingresso nel territorio nazionale italiano, il ricorrente – cittadino del Burkina Faso e dell'età di diciassette anni – veniva collocato all'interno di un centro destinato per adulti (C.A.R.A.), in un'apposita sezione per minori. Il tutto, in violazione della normativa allora vigente, che escludeva la possibilità di trattenimento dei minori in tali strutture, non essendo ancora intervenuta la modifica dell'art. 19 d.l.gs. 18 agosto 2015, n. 142, operata dal d.l. n. 133 del 5 ottobre 2023 (c.d. decreto Cutro), che ha consentito tale ipotesi, anche se solo in casi eccezionali. Proprio a causa della minore età, il ricorrente otteneva, dopo un mese, un permesso di soggiorno ma, nonostante ciò, in assenza di qualsiasi base legale, il trattenimento si protraeva per ulteriori cinque mesi. Peraltro, in un contesto caratterizzato da grave sovraffollamento e da condizioni materiali e igieniche inadeguate, nonché dall'assenza di effettiva separazione dai soggetti adulti, senza possibilità di accesso a servizi educativi, ricreativi o di assistenza psicologica, e in assenza di un tutore legale. Siffatte condizioni di trattenimento sono state anche all'origine di alcuni danni alla sua integrità personale. La natura detentiva della misura³ risultava, altresì, dalla concreta impossibilità di allontanarsi dalla struttura e di esercitare il diritto di difesa, in mancanza di qualsiasi informazione, anche minima, in merito alle ragioni del trattenimento. A fronte di tale situazione, veniva adito il Tribunale di Catanzaro con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c.;

¹ Corte EDU, Sez. I, dec. del 9 aprile 2026, [H.D. c. Italy](#), ric. n. 41645/23.

² Con [la sentenza in oggetto](#), nel condannare l'Italia, la Corte ha accertato le seguenti violazioni: art. 3 CEDU (trattamento inumano e degradante derivante dalle condizioni materiali di vita nel centro, del tutto inadeguate per un minore vulnerabile); art. 5 § 1 CEDU (detenzione priva di base legale, atteso che H.D. era titolare di titolo di soggiorno valido, rendendo il trattenimento arbitrario); art. 5 § 2 CEDU (mancata informazione, in lingua comprensibile, sulle ragioni della privazione della libertà); art. 5 § 4 CEDU (assenza di controllo giurisdizionale sufficientemente celere: il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. presentato il 19 ottobre 2023 fu fissato a udienza a oltre quattro mesi di distanza); art. 13 CEDU in combinato con l'art. 3 (inesistenza di un rimedio interno effettivo idoneo a far cessare in tempi rapidi il trattamento lesivo). Corte EDU, *H.D. c. Italia*, [cit.](#), par. 45-112.

³ Di una “vera e propria detenzione” parla G.L. GATTA, *La corte Edu condanna l'Italia per la detenzione di un minore non accompagnato in un centro per stranieri adulti e per il ritardo del rimedio ex art. 700 c.p.c. Corte Europea dei Diritto dell'Uomo, Sezione I, 9 aprile 2026*, *H.D. c. Italia*, in [Sistema Penale](#), 4/2026, 75 ss., cit. 75.

tuttavia, il procedimento procedeva con significativi ritardi. Nelle more, il 5 dicembre del 2023 la Corte EDU disponeva, ai sensi dell'art. 39 del proprio Regolamento, una misura cautelare che conduceva al trasferimento del minore in una struttura idonea per minori stranieri non accompagnati: l'Italia vi adempiva entro ventiquattro ore, circostanza da cui la Corte ha tratto la conclusione che i posti in strutture per MSNA fossero in realtà disponibili⁴.

Se, da una parte, [la sentenza H.D.](#) si iscrive all'interno di un filone giurisprudenziale della Corte EDU relativo alle novità riguardanti il "nuovo sistema in deroga dei MSNA" in Italia, dall'altra, rappresenta senza alcun dubbio un caso di particolare importanza, in quanto è la prima pronuncia relativa a fatti parzialmente coincidenti con la vigenza delle nuove disposizioni del d.l. n. 133/2023, entrato in vigore il 5 ottobre 2023⁵. La decisione si sviluppa intorno ad alcuni temi fondamentali: la qualificazione della situazione del minore come detenzione, l'assenza di una base legale, l'inadeguatezza dei rimedi interni e la violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti, determinata dalla collocazione in un centro per adulti. Proprio in riferimento a quest'ultimo aspetto, nella [decisione](#) della Corte si possono ricavare alcune utili osservazioni circa "la disciplina in deroga" attualmente vigente in Italia, che introduce un distinguo per età all'interno della medesima categoria di MSNA. Trattassi di una peculiarità che, come si cercherà di evidenziare, può essere assunta come cartina di tornasole per meglio comprendere le sistemiche criticità della disciplina così come da ultimo modificata.

2. Il quadro normativo italiano: dalla legge Zampa alla svolta emergenziale del 2023

Come noto, i minori stranieri separati dalla famiglia e non affidati a un adulto che ne sia legalmente responsabile costituiscono una categoria "speciale" di migranti caratterizzati dalla "maggiore vulnerabilità" - derivante proprio della minore età e dall'assenza di accompagnatori legittimi - in ragione della quale l'ordinamento prevede una serie di tutele e di diritti specifici. Tuttavia, a livello internazionale ed europeo manca una disciplina che regoli organicamente la materia⁶. Superando la precedente frammentarietà della disciplina, con l'approvazione della legge 7 aprile 2017, n. 47 (c.d. legge Zampa), l'Italia aveva costruito per i MSNA un sistema organico di tutele che dottrina e istituzioni internazionali avevano

⁴ L'adempimento entro ventiquattro ore alla misura cautelare è valorizzato dalla Corte come elemento di contraddizione rispetto alla allegata "momentanea indisponibilità" di posti invocata dal Governo: *H.D. c. Italia*, [cit.](#), par. 89.

⁵ D.l. 5 ottobre 2023, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», conv. in l. 1° dicembre 2023, n. 176, in G.U. n. 282 del 3 dicembre 2023.

⁶ Sul punto, cfr. P. MORI, *Prefazione*, in A. Annoni (a cura di), *La protezione dei minori non accompagnati al centro del dibattito europeo ed italiano*, a cura di, Jovene, Napoli 2018, XI ss.



indicato come il più avanzato in Europa⁷: divieto assoluto di respingimento; inespellibilità; iscrizione automatica al Servizio Sanitario Nazionale (SSN); accoglienza in strutture dedicate e separate da quelle per adulti; procedura multidisciplinare di accertamento dell'età con presunzione di minore età in caso di dubbio; nomina obbligatoria e tempestiva del tutore volontario⁸. La disciplina non era esente da difetti, i quali, tuttavia, riguardavano prevalentemente il vincolo delle risorse economiche disponibili⁹ e le ricadute sulla gratuità della prestazione della fondamentale figura del tutore volontario¹⁰. I molteplici "pacchetti sicurezza" che compongono la galassia degli interventi di "emergenza immigrazione" dei diversi governi italiani, pur mantenendo ancora in vigore la disciplina della legge Zampa, hanno finito per ridisegnare *in peius* il quadro dei diritti e delle tutele previsti per la categoria dei MSNA. Prima con il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in l. n. 132/2018, poi con il d.l. 10 marzo 2023, n. 20 convertito in l. n. 50/2023 e, soprattutto, con il d.l. 5 ottobre 2023, n. 133, convertito in l. n. 176/2023, il legislatore ha introdotto deroghe significative a tale impianto¹¹.

Di particolare importanza, anche in riferimento alla censura mossa dalla Corte EDU nella [causa H.D.](#), è la previsione di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), d.l. n. 133/2023, che ha riformato l'art. 19, co. 3-*bis*, d.lgs. n. 142/2015, prevedendo che, in presenza di «arrivi consistenti e

⁷ D. MANDRIOLI, *L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati in Italia e il diritto internazionale: dalla legge Zampa alle recenti novità promosse dal Governo*, in [SIDIBlog](#), 10/2023, 123 ss.

⁸ Fra gli altri, per uno sguardo d'insieme delle misure previste dalla legge Zampa, E. CUKANI, [Soggetti vulnerabili e tutela dei diritti: il caso dei minori stranieri non accompagnati](#), in questa [Rivista](#), [Studi 2019/II](#), 257-270; Id., *Minori stranieri non accompagnati (diritti dei)*, in C. Panzera, A. Rauti (a cura di), *Dizionario dei diritti degli stranieri*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, 454 ss., e la bibliografia ivi richiamata; C. CASONE, *Brevi riflessioni in merito alla legge n. 47/17, (disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati): luci ed ombre*, in [Diritto, Immigrazione e Cittadinanza](#), 2/2017, 13 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *I minori di età nel diritto dell'immigrazione*, in Id. (a cura di), *Immigrazione, asilo e cittadinanza*, Maggioli Editore, Rimini, ed. VI, 2024, 198 ss.; Id., *Luci e ombre della nuova disciplina sui minori stranieri non accompagnati*, in *Politica del diritto*, 4/2017, 581 ss.

⁹ L'art. 21, c. 3 della l. Zampa stabilisce che «Dall'attuazione della presente legge, a accettazione delle disposizioni di cui all'art. 16 e all'articolo 17, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Lo stesso dicasi anche in riferimento ai percorsi di formazione diretti all'inserimento lavorativo. Gli specifici programmi di apprendistato che si debbono attivare rimangono soggetti al «limite delle risorse già disponibili» e comunque devono essere «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» (art. 14, c. 3). Il vincolo delle risorse economiche disponibili, dunque, tradotto nella mancata previsione di risorse aggiuntive e, pertanto, soggetto ai vincoli di bilancio, si pone come un limite anche allo stesso «superiore interesse del minore».

¹⁰ La Corte costituzionale ha escluso la necessità della corresponsione dell'indennità o di rimborso delle spese, in quanto l'«elemento della volontarietà si integra con il valore sociale dell'adempimento dell'ufficio». (v. [Corte cost., sent. n. 218 del 2018](#)). La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata in merito agli artt. 11 e 21 della l. n. 47/2017, per violazione dell'art. 3 Cost., lamentando che, in mancanza di indennità per le spese sostenute, ci fosse il concreto rischio che nessuno fosse disposto ad assumere la tutela.

¹¹ Per una prima analisi, cfr. O. FIORE, *Minori stranieri non accompagnati: dalla tutela alla diffidenza. Il cambiamento di prospettiva nelle riforme contenute nel D.L. 133/2023*, in [Diritto Immigrazione e Cittadinanza](#), 1/2024, 1 ss.; P. MOROZZO DELLA ROCCA, *I diritti di soggiorno dei minori non accompagnati durante e dopo la minore età*, in *Famiglia e diritto*, 2/2023, 170 ss.

ravvicinati» e di «momentanea indisponibilità» di strutture per minori, il prefetto possa disporre la provvisoria accoglienza del MSNA di età non inferiore a sedici anni in una «sezione dedicata» nei CPA e CAS per adulti, per un periodo massimo di novanta giorni prorogabile di ulteriori sessanta¹². Si tratta di strutture di grandi dimensioni e prive degli standard stabiliti per i minorenni (in termini di personale, di servizi garantiti ecc.), in cui non viene prevista l'assistenza legale e psicologica, né i corsi di lingua italiana.

L'art. 5, co. 1, lett. b), ha altresì introdotto una procedura "di urgenza" per l'accertamento dell'età che consente alla pubblica sicurezza di disporre rilievi antropometrici ed esami radiografici, sottraendo la competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e comprimendo le garanzie del Protocollo multidisciplinare del 9 luglio 2020¹³.

Come rilevato dai più recenti dati statistici, quasi il 75% dei MSNA copre la fascia di età dai 16 ai 18 anni¹⁴. Prevedendo la nuova disciplina la possibilità per i MSNA di età non inferiore di anni sedici di essere collocati presso un centro di accoglienza per adulti – per i quali non sono previste le consuete attività di supporto e formazione per i minori –, la "deroga" finisce per dare attuazione ad una disciplina totalmente lontana dallo spirito della "legge Zampa", e alla possibilità in essa prevista del c.d. prosieguo amministrativo al raggiungimento della maggiore età, e che dipende dal percorso di integrazione.

Non può sfuggire come di fatto la disciplina derogatoria che si è venuta a configurare vada incontro a diversi profili di incompatibilità tanto con la CEDU quanto con diverse disposizioni della Costituzione, come già prontamente segnalato in dottrina¹⁵.

¹² La norma recita «in caso di indisponibilità di posti nei Centri comunali per MSNA e anche in strutture prefettizie provvisorie destinate ad accogliere i MSNA di età superiore ai 14 anni aventi la capienza fino a 50 MSNA (ma per i quali è consentita la facoltà di derogare del 50% i limiti massimi di capienza consentite in quelle strutture) i prefetti potranno disporre l'accoglienza dei MSNA di età superiore ai 16 anni in apposite sezioni dei Centri governativi di accoglienza per richiedenti asilo per adulti e nei CAS per adulti, per un periodo fino a 90 giorni, prorogabili di ulteriori 60 giorni, che il responsabile della struttura deve sempre comunicare anche al Comune in cui si trova la struttura». Valgano a tal proposito le osservazioni di O. FIORE, *op. cit.*, p. 2: la norma «rischia di vanificare norme e protocolli fino ad ora menzionati, che risultano depotenziati a causa della possibile estensione applicativa della nuova procedura derogatoria, caratterizzata dall'obiettivo di raggiungere risultati rapidi, senza le garanzie previste dalla procedura ordinaria».

¹³ A. RAUTI, *I diritti dei minori stranieri non accompagnati e la logica dell'emergenza*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 1, 2024, 1 ss. Sulla procedura ordinaria cfr. M. BENVENUTI, *Dubito ergo iudico: le modalità di accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati in Italia*, in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, 1, 2022, 1 ss.

¹⁴ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione, *"Rapporto di approfondimento semestrale sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia"* (dati aggiornati al 31 dicembre 2024).

¹⁵ Come evidenziato da A. RAUTI, *op. cit.* «[...] è realistico ipotizzare che, almeno fin quando non si sarà formata una solida giurisprudenza in tal senso, l'amministrazione non garantirà tale assistenza, sicché si può seriamente considerare l'ipotesi di violazione, fra l'altro, del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 della CEDU, avuto riguardo alle conseguenze negative sulle esigenze di libero sviluppo della propria personalità, nonché, nei casi più gravi di sovraffollamento, anche dell'art. 3 della CEDU, quale conseguenza della sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti», p. 264. Per una dettagliata analisi delle violazioni plurime di norme costituzionali, internazionali ed europee, si veda P. BONETTI, *Osservatorio italiano*, in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, 1/2024 punto 9, *Il collocamento dei minori non accompagnati ultrasedecenni in apposite sezioni nelle strutture di accoglienza per adulti. Profili di illegittimità*.



3. Il nuovo sistema MSNA italiano nel filone giurisprudenziale della Corte EDU

Negli ultimi anni, tramite diverse pronunce, i giudici di Strasburgo hanno creato un vero e proprio filone giurisprudenziale, sanzionando l'Italia in quanto Stato "recidivo" nella violazione degli standard convenzionali di tutela dei minori migranti. Tra le varie pronunce, basti qui ricordare la decisione [Darboe e Camara c. Italia](#)¹⁶ con cui la Corte ha accertato la violazione degli artt. 3, 8 e 13 CEDU per il trattenimento di un MSNA in un centro per adulti sovraffollato e privo di assistenza adeguata, nonché per la procedura di accertamento dell'età condotta mediante il solo esame radiografico del polso, senza garanzie procedurali. Proprio in riferimento alla sentenza [Darboe e Camara c. Italia](#) il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa aveva espresso, nel marzo 2024, la propria insoddisfazione per l'inerzia delle autorità italiane nell'adottare misure generali di esecuzione, evidenziando altresì la preoccupante incompatibilità convenzionale del d.l. n. 133/2023¹⁷. La serie di condanne si è infittita nel 2023: [A.T. e altri c. Italia](#) ha sanzionato il trattenimento di MSNA nell'hotspot di Taranto¹⁸; [M.A. c. Italia](#) ha censurato il soggiorno di una minorenni in un centro per adulti per quasi otto mesi senza assistenza psicologica¹⁹.

Se le decisioni sopra menzionate riguardano il collocamento dei MSNA all'interno di un centro per adulti, con la [sentenza H.D.](#) i giudici di Strasburgo si esprimono circa il sistema delle sezioni separate dedicate per i MSNA all'interno dei centri per adulti.

4. Il trattenimento dei "quasi maggiorenni" in contesti pensati per adulti nella decisione *H.D. c. Italia*

Tra le molteplici contraddizioni, di particolare importanza risulta il distinguo tra età inferiore o meno a sedici anni, dal quale dipende anche la discrezionalità nel collocare il minore presso una struttura di accoglienza per adulti. Il regime derogatorio determina, dunque, una duplice differenziazione irragionevole. In primo luogo, crea una disparità di

¹⁶ Corte EDU, Sez. I., dec. del 21 luglio 2022, [Darboe e Camara c. Italia](#), ric. n. 5797/17. Sulla sentenza si vedano: A. CORDIANO, *La condanna della Cedu per la violazione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati in tema di accertamento dell'età e di condizioni inumane e degradanti dei centri di accoglienza*, in *Famiglia e diritto*, 3/2023, 211 ss.; C. ATZENI, *I minori stranieri non accompagnati fra tutela delle vulnerabilità e gestione emergenziale del fenomeno*, in *Democrazia e Diritti Sociali*, 2024, 101 ss.; O. FIORE, *Minori stranieri non accompagnati*, [cit.](#), 1 ss.

¹⁷ Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, decisione del 15 marzo 2024, caso *Darboe e Camara c. Italia*; cfr. ASGI, *Minori stranieri non accompagnati: il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa richiama l'Italia ad attuare le sentenze della Corte Europea dei Diritti umani*, 18 marzo 2024.

¹⁸ Corte EDU, Sez. V, dec. del 23 novembre 2023, [A.T. e altri c. Italia](#), ric. n. 47287/17.

¹⁹ Corte EDU, Sez. V., dec. del 19 ottobre 2023, [M.A. c. Italia](#), ric. n. 13110/18. Cfr. R. CHERCHI, *L'approccio hotspot e i diritti umani: le condanne dell'Italia nella sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo J.A. e altri c. Italia e nelle successive A.E. e altri c. Italia, A.B. c. Italia, A.S. c. Italia, W.A. e altri c. Italia, M.A. c. Italia*, in [Diritto Immigrazione e Cittadinanza](#), 1/2024, 1 ss.

trattamento tra i MSNA di età inferiore a sedici anni – per i quali rimane ferma la tutela ordinaria – e quelli di età pari o superiore a sedici anni, destinati all'accoglienza nelle strutture per adulti.

La [sentenza H.D. c. Italia](#) offre un punto di osservazione privilegiato per mettere in crisi la duplice previsione interna relativa ai MSNA infra-sedicenni e ai minori di 16 anni e oltre. La Corte prende le mosse dal nuovo art. 19, comma 3-bis, del d.lgs. n. 142/2015, introdotto dal d.l. n. 133/2023 (c.d. "decreto Cutro"), che consente, in caso di arrivi significativi e concentrati, l'attivazione di strutture temporanee «*exclusively dedicated to unaccompanied minors*» (par. 31) e, in via meramente sussidiaria, la «*provisional reception of minors aged 16 or older in a dedicated area of the centres [...] intended for adults for a period not exceeding 90 days, extendable [...]*» (par. 31). La Corte, dopo aver ricordato questa disciplina, sottolinea tuttavia che, al momento dell'ingresso del ricorrente nel centro Sant'Anna, «*the placement of minors in facilities dedicated to adults was expressly forbidden*» (par. 64) e che, in ogni caso, anche dopo la riforma, «*the provision referred to, as amended by Decree-Law no. 133 of 2023, does not concern deprivation of liberty, but merely allows – under exceptional circumstances and for limited periods – the accommodation of unaccompanied minors in separate areas of adult reception centres*» (par. 64). Da ciò discende una duplice conseguenza: da un lato, la detenzione del ricorrente risulta priva di una «*clear and accessible legal basis*» e «*the applicant's detention could not, in any case, be considered justified under Article 5 § 1 (f)*» (par. 65), e non può essere ricondotta né alla disciplina previgente – che escludeva in radice l'uso di strutture pensate per adulti per i minori – né alla nuova previsione differenziata per fasce di età. D'altro canto, la stessa costruzione binaria dell'ordinamento interno (infra-sedicenni e ai minori di 16 anni e oltre), nella misura in cui viene utilizzata per legittimare il trattenimento dei "quasi maggiorenni" in contesti pensati per adulti, si rivela intrinsecamente sospetta sul piano convenzionale²⁰ (par. 110). La Corte, infatti, depotenziando espressamente la portata "detentiva" del comma 3-bis e confinandolo a strumento di mera «*accommodation [...] under exceptional circumstances and for limited periods*» (par. 64), priva l'ordinamento interno della possibilità di giustificare, per il solo segmento dei sedicenni e ultra, regimi di fatto detentivi in centri per adulti e richiama implicitamente l'esigenza di una tutela uniforme della libertà personale di tutti i MSNA alla luce della loro comune condizione di particolare vulnerabilità. La collocazione dei soli MSNA sedicenni/ultra in sezioni specifiche all'interno di strutture per adulti risulta, alla luce di [H.D. c. Italia](#), pertanto, difficilmente conciliabile con le garanzie dell'art. 3 CEDU e con l'esigenza di tutela uniforme della libertà personale di tutti i minori non accompagnati.

²⁰ Per dirla con le parole della [Corte](#) «[...] the Court found that the fact that the applicant had been considered an adult and had been kept in an adult centre for more than four months until, following the Court's decision to apply Rule 39, the Italian authorities had promptly ordered his transfer to a migrant centre for minors, was in itself problematic with regard to the applicant's vulnerability and dignity». par. 110.



5. Osservazioni conclusive

Come chiarito dalla pronuncia in commento, la nuova disciplina interna sui MSNA sedicenni e ultra, pur introducendo una deroga “per età” nell’allocazione in centri per adulti, non offre una base legale convenzionalmente adeguata per regimi di fatto detentivi. La [sentenza H.D.](#) costituisce una cartina di tornasole per l’intera natura sistemica del sistema “in deroga” in atto in Italia. Non può in effetti sfuggire come i fatti di causa si collocano tra il giugno e il dicembre 2023, un arco temporale nel quale le prassi di collocamento dei MSNA nelle strutture per adulti preesistevano già come condotte amministrative informali, salvo poi trovare copertura normativa con l’art. 5 d.l. n. 133/2023, entrato in vigore il 5 ottobre 2023. La Corte ha finito per rilevare che già dalla misura cautelare del dicembre 2023 – e dalla pronta ottemperanza italiana – risultava che i posti nelle strutture per MSNA erano disponibili. Di fatto, si è finito così per svuotare di fondamento la stessa premessa della norma derogatoria: tutt’al più, dunque, si potrebbe parlare di una prassi che – senza una vera ipotesi di necessità – vede i minorenni dai 16 anni in più destinati alle strutture per adulti.

Va inoltre rilevato che la distinzione basata sull’età, in assenza di qualunque valutazione individualizzata del superiore interesse del minore, oltre alla violazione degli obblighi internazionali, vincolanti ai sensi degli artt. 10, commi 2 e 3 e 117, comma 1 Cost.²¹, si traduce in una differenziazione irragionevole vietata anche dall’art. 3 Cost.²². Non solo in quanto la disciplina così prevista comporta un trattamento irragionevolmente differente tra persone (tra minorenni italiani e stranieri) che hanno la medesima età, ma perché anche all’interno della categoria di MSNA introduce delle discriminazioni “multiple intersezionale”²³, finendo per essere in contrasto tanto con il principio di uguaglianza formale tanto con quello di uguaglianza sostanziale.

La “disciplina in deroga”, in effetti, introduce anche una ulteriore discriminazione intra-categoriale tra gli stessi MSNA ultra-sedicenni: chi si trova in un territorio con strutture disponibili beneficia delle tutele ordinarie; chi si trova in aree con strutture sature è collocato in centri per adulti in modo del tutto discrezionale, determinando che il godimento effettivo dei diritti fondamentali dei minori dipenda dalla capacità organizzativa locale dell’amministrazione.

²¹ Tra le quali, ad esempio, gli artt. 3, 20, 22 della Convenzione internazionale sul fanciullo, nonché gli artt. 3 e 6 della CEDU. V. *amplius*, P. BONETTI, op. cit.

²² A. RAUTI, op. cit., § 4.1.

²³ Valgano a tal proposito le osservazioni di Marilisa D’Amico che specifica «La discriminazione multipla si produce per effetto della coesistenza di una pluralità di fattori di discriminazione, che agiscono nei confronti del medesimo soggetto o categoria. Nel novero delle discriminazioni multiple, si suole distinguere tra discriminazioni multiple ordinarie, additive ed intersezionali. [...] che si caratterizzano per il loro agire simultaneo ai danni della vittima». M. D’AMICO, Articolo 3, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI, *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, Vol. I, 2° ed., il Mulino, Bologna, 2021, 32-39, cit. p. 35.

Sarebbe, pertanto, auspicabile l'intervento del giudice delle leggi, che, proprio in merito a tale profilo, potrebbe esprimersi attraverso il controllo di ragionevolezza²⁴ sulla correttezza delle valutazioni compiute dal legislatore.

²⁴ Per le varie classificazioni del giudizio o controllo di ragionevolezza si vedano almeno cfr. J. LUTHER, (voce) *Ragionevolezza della legge*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, 1997, XII, Torino, 1997, 341 ss. e L. PALADIN, (voce) *Ragionevolezza (principio di)*, in *Enc. Dir., Agg.* 1997, 899 ss., spec. par. 4.